



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

DETERMINAZIONE N. 23

OGGETTO: RDO 2242591 per la la fornitura di materiale informatico di facile consumo necessario per gli uffici del T.A.R. del Veneto – Esclusione di un concorrente.

CIG: Z7727413C5

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti”;

VISTA le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., e successive modifiche ed integrazioni, “Offerte anormalmente basse”;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTA la proposta del responsabile unico del procedimento rag. Antonella Rossit del 13 maggio 2019 prot. n. 1355/2019 che si riporta:

“Vista la determinazione a contrarre n. 12 del 5 marzo 2019 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale informatico di facile consumo necessario per gli uffici del TAR per il Veneto secondo il minor prezzo sulla base d'asta di € 1.075,00.-

Considerato che la procedura in oggetto viene gestita tramite RDO in MEPA n. 2242591.

Visto il verbale n. 1 del 18 aprile 2019 con il quale, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura materiale informatico di facile consumo necessari per gli uffici del TAR per il Veneto alla società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L con sede in Sandrigo (VI) Via Luigi Galvani 40 – P.IVA 02778750246, che ha offerto € 724,80 iva esclusa sulla base d'asta di euro 1.075,00.-, nelle more dell'acquisizione d'ufficio della documentazione di rito.

Visto il verbale n. 2 dell'8 maggio 2019 con il quale viene proposta l'esclusione della partecipazione alla RDO 2242591 della società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L per mancanza dei requisiti ex art.80, comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter).

Preso atto che in sede di verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è risultato che nel Casellario Informatico Anac risultano iscritte n. 20 annotazioni a carico della Società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L, di cui 14 nel periodo 2017-2019.

Atteso che le annotazioni riservate relative al periodo 2017-2019 evidenziano le seguenti fattispecie:

- Risoluzione di contratti stipulati per gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni e/o gravi inadempimenti contrattuali;
- Applicazione di penali per il mancato adempimento di obblighi contrattuali;
- Resa di dichiarazioni mendaci;
- Mancata costituzione delle dovute garanzie contrattuali.

Ricordato che l'art.80 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 alle lettere c- c-bis e c-ter dispone quanto di seguito indicato:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Richiamate le linee guida n.6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lett.c) del Codice” con cui vengono precisati i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione e ad individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione.

Preso atto che nelle predette linee guida vengono indicate come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto:

- *La risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio;*
- *La condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie a sensi degli artt. 103 e 104 del Codice.*

Preso atto, altresì, che nelle linee guida in parola viene precisato che detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali e evidenziato, a titolo illustrativo, che assumono rilevanza:

- *L'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;*
- *Le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;*
- *L'adozione di comportamenti scorretti;*
- *Il ritardo nell'adempimento;*
- *Omissis.*

Visto che, al fine di garantire il contraddittorio con l'operatore economico, con nota pec prot. n. 1202/2019 del 29 aprile 2019 la Società **SOLUZIONE UFFICIO S.R.L** è stata invitata a fornire entro la data del 10 maggio 2019 tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le opportune valutazioni in merito alle plurime annotazioni rilevate dal casellario Anac.

Visto, altresì, che la Società **SOLUZIONE UFFICIO S.R.L** con pec del 6 maggio 2019, non sottoscritta, acquisita al protocollo al n.1301 in pari data ha illustrato le giustificazioni dell'azienda e segnalato che l'annotazione nel casellario informatico ha mera valenza di pubblicità notizia così come, a loro giudizio, ha rilevato il Consiglio di Stato "il casellario informatico costituisce (...) uno strumento per agevolare le stazioni appaltanti alla verifica preliminare dei requisiti di ordine generale ai fini dell'ammissione alla gara delle imprese partecipanti, che tuttavia non è rivestito da alcuna previsione normativa del valore di prova legale e che, quindi, non elide i poteri di accertamento e le conseguenti valutazioni ad esse spettanti" (Consiglio di Stato, Sez.V, sentenza 24 giugno – 4 agosto 2015, n.3846).

Valutato che:

- *le iscrizioni nel Casellario Anac, banca dati appositamente costituita, avvengono all'esito di procedimenti in contraddittorio con l'operatore economico e i dati contenuti all'interno del casellario sono messi a disposizione delle stazioni appaltanti per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e "nell'ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell'esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l'obbligo di iscrizione, l'Autorità ne dà notizia nell'annotazione stessa", come ribadito dal Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 maggio 2017;*
- *la società **SOLUZIONE UFFICIO S.R.L**, a cui è stato espressamente richiesto di fornire tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le opportune valutazioni in merito non ha fornito alcuna prova al fine di dimostrare la non correttezza delle iscrizioni predette, non ha indicato l'adozione di misure di self-cleaning ed ha precisato di aver sempre rinunciato a contestare in giudizio i provvedimenti di iscrizione nel Casellario;*
- *le annotazioni iscritte nel Casellario Anac evidenziano plurimi inadempimenti, reiterati anche in periodi recenti (nel 2019 risultano 5 annotazioni delle quali due per risoluzione anticipata per inadempimento contrattuale, una per aver reso dichiarazione mendace, una per omessa dichiarazione e una per mancata costituzione della garanzia definitiva), che costituiscono mezzo idoneo a dimostrare come l'operatore si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da compromettere la sua affidabilità;*

- *i comportamenti rilevati, connotati della definitività in quanto non contestati in giudizio, sono sintomatici di persistenti gravi carenze professionali che incidono in concreto sulla integrità e sulla affidabilità dell'operatore economico, considerato che la fornitura che è chiamato a eseguire in esecuzione del contratto da affidare può essere considerata analoga ad alcune fattispecie gravate dai provvedimenti sfavorevoli citati.*”;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i verbali di gara nelle premesse meglio specificati nonché la proposta del Rup rag. Antonella Rossit del 13 maggio 2019 prot. n. 1355/2019;
- 2) **di procedere**, pertanto, ad escludere la Società SOLUZIONE UFFICIO S.R.L con sede in Sandrigo (VI) Via Luigi Galvani 40 – P.IVA 02778750246 dalla partecipazione alla RDO in oggetto per mancanza del requisito di cui all'art.80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) **di comunicare** d'ufficio entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione all'offerente;
- 4) **di dare atto che:**
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Mattia Rossi e che entrambi hanno dichiarato nel documento di proposta del Rup su citato, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa-sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Venezia, 14 maggio 2019

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio